



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo: rileva la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario

Con riferimento alla verifica della tempestività dell'[opposizione a decreto ingiuntivo](#) è decisiva la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di citazione in opposizione per la notifica.

NDR: con riferimento al principio della [scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario](#) di cui a Corte Cost. n. 69 del 1994, n. 358 del 1996, n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, si veda Cass. 11995/2004 e 12618/2006.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 15.1.2021, n. 644

...omissis...

Fatti di causa

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 734/2010, dichiarava inammissibile, perchè tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti e in favore dell'Istituto di Vigilanza *omissis* s.r.l. (a titolo di rimborso del maggior canone asseritamente corrisposto per gli anni 1997, 1998 e 1999 per la concessione di ponti radio).

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 23 aprile 2015, rigettava l'appello presentato dal Ministero dello Sviluppo economico, rilevando da un lato che la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo risultava tardivamente effettuata in data 31 gennaio 2006 e non il giorno precedente, dall'altro che la produzione documentale (avente per oggetto un certificato dell'U.N.E.P.) effettuata dall'amministrazione era inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c..

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero dello Sviluppo Economico prospettando due motivi di doglianza.

L'intimato Istituto di Vigilanza *omissis* s.r.l. non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'art. 345 c.p.c. e D.L. n. 83 del 2012, art. 54, poichè la Corte d'appello avrebbe ritenuto inammissibile il documento prodotto in sede di impugnazione malgrado la riforma dell'art. 345 c.p.c., comma 3, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, trovi applicazione agli appelli notificati dal trentesimo giorno successivo all'11 agosto 2012 e dunque non riguardi i giudizi avviati in epoca antecedente.

Nel caso di specie il giudizio di appello, avviato nell'anno 2010, rimaneva perciò regolato dalla disciplina precedentemente in vigore, che imponeva la valutazione del carattere di indispensabilità del nuovo documento prodotto in sede di impugnazione.

Il motivo è fondato.

Il tenore del terzo capoverso dell'art. 345 c.p.c., è stato modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. Ob), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha soppresso le parole "che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione".

La modifica, di tenore restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, trova applicazione - mancando una disciplina transitoria rispetto a questa specifica disposizione dell'art. 54 sopra citato, commi 3 e 3-bis e dovendosi ricorrere al principio *tempus regit actum*, a mente del quale occorre fare riferimento alla legge temporalmente in vigore all'epoca della proposizione dell'impugnazione - solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conv. del D.L. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (v. Cass. 6590/2017, Cass. 26654/2014).

Nel caso di specie la sentenza di primo grado era stata pubblicata, come indica la stessa decisione gravata, in data 14 gennaio 2010, di modo che la relativa impugnazione rimaneva regolata dalla legge temporalmente in vigore all'epoca della sua proposizione, che ammetteva la produzione in appello di documenti, ove gli stessi fossero ritenuti dal collegio indispensabili ai fini della decisione.

A fronte della produzione documentale operata dall'appellante la Corte distrettuale, quindi, non poteva limitarsi a rilevarne l'inammissibilità, ma era chiamata a valutare se il documento prodotto fosse o meno indispensabile ai fini della decisione.

Il secondo motivo di ricorso lamenta, a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall'avvenuta tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di citazione in opposizione per la notifica.

Il motivo è fondato.

La decisione impugnata si sofferma sulla verifica della data in cui la notifica venne perfezionata nei confronti del destinatario, ma trascura del tutto di considerare l'epoca

in cui la consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario era avvenuta, malgrado l'amministrazione appellante avesse espressamente dedotto questa circostanza di fatto all'interno del proprio gravame.

Tale data era di certo decisiva ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione.

In vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte risulta ormai acquisito dall'ordinamento, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994, n. 358 del 1996, n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione è destinata a svolgere - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; la regola generale della distinzione dei due momenti deve essere desunta da quella espressamente prevista dall'art. 149 c.p.c., per la notificazione a mezzo posta e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, sicchè anche quest'ultima notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (v. Cass. 11995/2004, Cass. 12618/2006).

La Corte di merito doveva quindi tenere conto, al fine di valutare la tempestività dell'opposizione, dell'epoca in cui il notificante aveva consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario.

La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

